

Albo DEI Cavatori DEL Veneto

“Associazione giuridicamente riconosciuta con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2179 del 19.04.95”



Via C. Battisti, 25 - Vicenza - Tel. 0444/525899 fax 0444/321413
Presidente Raffaella Grassi Segretario Marco Vaccari



Assemblea Associativa, tutti i temi affrontati

Numerosi gli argomenti affrontati nel corso dell'incontro dello scorso 28 marzo

Corretta informazione rispetto alle attività di cava, promozione della responsabilità sociale d'impresa e sollecitazioni continue alla Regione del Veneto, in sinergia con Legambiente per ottenere uno strumento aggiornato di pianificazione estrattiva del territorio sono le priorità sulle quali l'Albo dei Cavatori del Veneto ha concentrato la propria attività associativa lo scorso anno. Questi i concetti che la presidente dell'Associazione, Raffaella Grassi, ha preso in esame nella propria relazione, nel corso dell'assemblea associativa dello scorso 28 marzo. Vediamo di seguito, punto per punto, gli aspetti affrontati nel corso dell'incontro.

Immagine e comunicazione. Circa due anni fa l'Albo dei Cavatori del Veneto ha ritenuto opportuno promuovere azioni efficaci per rimuovere i pregiudizi, largamente diffusi e ormai radicati, sulle attività estrattive, attraverso un'opera di corretta informazione sugli scopi e le modalità di esercizio. “Abbiamo quindi ritenuto necessario - spiega la presidente Raffaella Grassi - muoverci su un doppio binario, da un lato chiedendo, in tut-



Raffaella Grassi

te le circostanze ciò risultasse possibile e/o opportuno, alle istituzioni competenti, di promuovere una corretta conoscenza degli scopi dell'attività estrattiva (raccolgendo il positivo riscontro, ad esempio dell'Amministrazione provinciale di Padova, che ha realizzato un documentario, dal taglio neutrale, sull'esercizio dell'attività estrattiva) e, dall'altro lato, promuovendo ogni altra iniziativa, soprattutto con il coinvolgimento dei mass media, utile allo scopo. Così abbiamo dato il via ad una fase “sperimentale” di ricerca degli strumenti e

delle strategie più efficaci, compatibili con le risorse a disposizione della nostra Associazione, per promuovere e far conoscere in modo neutrale le attività estrattive”.

In questo contesto si è inserita la collaborazione con una società che si occupa di comunicazione, che in passato ha contribuito in particolare all'organizzazione dei press tour nelle province di Vicenza, Padova e Verona, con il coinvolgimento di Tv e giornalisti della carta stampata, finalizzati a mostrare cave ripristinate e, più recentemente, per dare visibilità sotto il profilo mediatico ad alcune iniziative promosse dall'Albo, in particolare il tavolo di lavoro Legambiente Veneto - Albo dei Cavatori, annunciato nel corso di una partecipata conferenza stampa. “L'esperienza maturata nel corso dell'anno - prosegue la presidente Raffaella Grassi - ha confermato che l'obiettivo di un'informazione corretta e neutrale sull'esercizio delle attività estrattive, è un traguardo ambizioso che deve essere perseguito con grande perseveranza ed uno sguardo di medio-lungo periodo. Ciò, naturalmente, presuppone che anche per il futuro quanto sin qui seminato sia col-

tivato con tutti gli strumenti compatibili con le risorse dell'Associazione e con il coinvolgimento, quando possibile, di operatori professionali che possano garantire all'Albo un'adeguata valorizzazione mediatica delle iniziative promosse”.

Responsabilità sociale d'impresa.

“Il programma associativo 2007 prevedeva un aggiornamento del codice deontologico, per adeguarne il contenuto in maniera esplicita ai principi della Responsabilità sociale d'impresa. Avevamo constatato, infatti - spiega la presidente Raffaella Grassi - che la nostra Associazione sin dalla sua costituzione ha posto l'ambiente e, più in generale, la correttezza nell'agire aziendale nei confronti dei propri dipendenti, delle istituzioni e della collettività a fondamento della propria azione. Testimoniano quanto sopra lo statuto associativo, il codice deontologico approvato dall'Associazione ed una miriade di scelte puntuali, di volta in volta fatte dall'Albo, tra le quali sicuramente spiccano, per spessore, la decisione di perseguire la strada del dialogo ragionato con le associazioni ambientaliste e quella di interfacciarsi con il mondo dei me-

dia per poter contare su una informazione almeno neutrale”.

L'Albo dei Cavatori, sin dalla sua nascita, collocandosi in una posizione di avanguardia, ha promosso la cultura della responsabilità sociale d'impresa, incentivando la nascita e/o la crescita di imprese socialmente responsabili: aziende che pongono volontariamente al centro delle proprie scelte valori di natura etica, sociale ed ambientale, nell'ottica della sostenibilità, dell'innovazione e del miglioramento continuo. *“Alla luce di questi principi - prosegue la presidente Raffaella Grassi - abbiamo ritenuto opportuno effettuare un richiamo esplicito ai principi della RSC nel codice deontologico. Non si tratta di atteggiamenti filantropici, ma di una strategia seguita con la ferma convinzione che possa concorrere al successo duraturo dell'impresa, in quanto in grado di innescare circuiti virtuosi attraverso i quali le aziende possono più facilmente ottenere fiducia, migliorare la propria reputazione ed immagine, rafforzare la propria capacità di gestione dei rischi secondo modalità che, diversamente, non sarebbero in grado di realizzare”.*

Sulla base di questi principi il Con-

siglio Direttivo ha proposto all'Associazione l'approvazione di alcune integrazioni al testo del codice deontologico risalente al 1996.

Tavolo di lavoro Legambiente-Albo dei Cavatori del Veneto. Nel corso del 2007 ci sono stati numerosi incontri tra i vertici associativi di Legambiente Veneto e l'Albo dei Cavatori, alla scopo di verificare la possibilità di dare il via ad un percorso comune sulla falsariga dell'esperienza già maturata in passato con Wwf Veneto. Nel mese di ottobre è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per l'attivazione di un tavolo di confronto su alcune significative problematiche collegate all'esercizio dell'attività di cava (capacità imprenditoriale, ripristino/recupero, riciclo materiali, ecc...). *“Con Legambiente Veneto - spiega la presidente Raffaella Grassi - l'Albo Cavatori del Veneto ha inviato una lettera sia all'assessore regionale all'Ambiente Renato Chisso che alla Presidente della III Commissione Consiliare competente in materia di cave e torbiere, per sollecitare l'approvazione del piano e la ripresa dei lavori per la nuova normativa di settore e manifestare la più viva preoccupazione per la situazione di empanse in cui si trova la nostra Regione”.*

A seguito di un avvicendamento nella presidenza di Legambiente Veneto i lavori del Tavolo hanno subito un rallentamento. La sottoscrizione del protocollo d'intesa, la presentazione dello stesso ai giornalisti, le iniziative promosse in comune rappresentano, tuttavia, un risultato importante, confermando la scelta che l'Associazione ha fatto di essere aperta al dialogo ed al confronto ragionato con i referenti istituzionali e con tutti i portatori di interessi, compresi quelli che si pongono in termini anche vivacemente critici





nei confronti delle attività di cava.

Pianificazione - Nuova Legge. “Da molti anni a questa parte non abbiamo certezze sulla nuova legge di settore e sul piano regionale delle attività estrattive. Quest’anno, purtroppo non fa eccezione. Possiamo tuttavia dire - spiega la presidente Raffaella Grassi - che, ad oggi, la III Commissione Consiliare competente in materia di cave e torbiere non ha messo all’ordine del giorno i lavori per il rinnovamento della normativa di settore la quale, evidentemente, non viene ritenuta, allo stato, una priorità. Sul fronte del Piano regionale per le attività di cava, ufficialmente ci è stata confermata, anche recentemente, l’intenzione dell’assessore Chisso di portarlo in Consiglio. Ci risulta, tuttavia, che il Piano adottato nel 2003, a seguito delle osservazioni formulate, sia stato notevolmente ridi-

mensionato nei quantitativi (risulterebbero escluse cave singole e contesti vocati). Il piano deve comunque, com’è noto, essere sottoposto a valutazione ambientale strategica e, pertanto, sarà necessario il tempo per attivare e concludere la relativa procedura. Qualora, come speriamo, si tornasse davvero a discutere di riforma della normativa di settore e di Prae, l’Albo dei Cavatori del Veneto dovrà essere e sarà, come sempre, pronto a dare il proprio contributo di idee e, soprattutto, a contrastare progetti di legge come quello presentato due anni fa che, senza la benché minima considerazione per l’importanza che il nostro settore riveste per l’economia regionale e per quanti vi sono occupati sia direttamente che attraverso l’indotto, proponeva, dall’oggi al domani, la chiusura di tutte le cave esistenti di materiali appartenenti al Gruppo A. Qualora viceversa, risultasse evidente che al di là delle dichiarazioni di principio, non c’è alcuna seria intenzione di modificare uno status quo da troppo tempo inaccettabile per le nostre aziende, l’impegno dell’Albo sarà diretto a promuovere in maniera ferma e decisa tutte le iniziative utili e necessarie a sbloccare la cronica situazione

di empanse in cui versa la nostra Regione”.

Del resto anche nel corso dell’anno corrente l’Albo dei Cavatori si è costantemente adoperato in questa direzione, ribadendo la necessità dello svecchiamento della normativa e dell’approvazione della pianificazione di settore in tutti i contesti in cui ne ha avuto l’opportunità sia singolarmente, sia con altri enti sensibili al problema.

La lettera a firma congiunta Albo dei Cavatori - Legambiente Veneto ne è la testimonianza. Quest’anno sotto il profilo pianificatorio dovrebbe essere un anno cruciale anche per il Piano territoriale regionale di coordinamento, strumento di pianificazione territoriale di fondamentale importanza, che la Regione ha deciso di revisionare e che, pertanto, esigerà un attento monitoraggio diretto a garantire un’adeguata concertazione sui contenuti.

Formazione. “Nel corso del 2007 è proseguita la recente, felice esperienza, in piena sintonia con gli obiettivi statutari dell’Albo dei Cavatori del Veneto - conclude la presidente Raffaella Grassi - dei corsi di formazione per conduttori di macchine operatrici che ha portato, complessivamente ad oggi, alla formazione specifica di circa 60 addetti. Contiamo di coprire nei prossimi mesi le ditte (più numerose di quanto inizialmente stimato), che hanno manifestato e conservano un interesse attuale in merito. Alla luce di questo possiamo prevedere che anche il 2008 sarà per l’Albo dei Cavatori un anno di grande impegno, che speriamo di poter affrontare con il necessario sostegno di tutti gli associati. Un ringraziamento particolare, naturalmente, è rivolto al Consiglio Direttivo, che ha lavorato con il consueto dinamismo e con costante, generosa partecipazione”.

Matteo Crestani

**L’Albo Cavatori
del Veneto
in Internet**

Nuovo sito ufficiale

www.albocavatori.it

CAVE: CONOSCERE PER BEN GESTIRE

CAVE: CONOSCERE PER BEN GESTIRE



Comune di Montecchio Precalcino

Come arrivare:

Dal casello autostradale di Dueville: all'uscita girare a destra; al primo incrocio svoltare ancora a destra; allo stop girare a sinistra in direzione centro di Dueville.

Al primo semaforo girare a destra direzione Montecchio Precalcino.

Seguire la strada principale facendo un cavalcavia autostradale.

Alla prima rotonda girare a sinistra: è Via Europa Unita.

Percorrere per circa 600 metri.

Imboccare il viale alberato che si apre sulla destra e parcheggiare al termine della salita.

Con la partecipazione di:



Ass. regionale Albo Cavatori del Veneto



Ente Nazionale Canossiano



Provincia di Vicenza

Con il patrocinio:



ULSS n. 4 "Alto Vicentino"

Con il contributo:



SEMINARIO

CAVE: CONOSCERE PER BEN GESTIRE

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2008
dalle ore 9.00

CAVE: CONOSCERE PER BEN GESTIRE

Villa Nievo Bonin Longare

Via Europa Unita
Montecchio Precalcino (Vi)

progetto approvato e cofinanziato dalla Regione Veneto
con DGR n° 3268 del 16/10/2007

CAVE: CONOSCERE PER BEN GESTIRE

CAVE: CONOSCERE PER BEN GESTIRE

CAVE: CONOSCERE PER BEN GESTIRE

Cave: Conoscere per ben gestire

Le competenze e le conoscenze richieste agli amministratori e ai dipendenti pubblici in materia di corretta gestione delle attività estrattive, sia per la parte amministrativa che per le pratiche tecnico-operative, nonché per le fasi di controllo o di ripristino finale dell'area scavata, sono indiscutibilmente complesse e non comuni.

Molti sono gli aspetti gestionali da affrontare e chiarire, soprattutto alla luce di una normativa carente ed ormai "attempata".

Nasce così la volontà di creare un'occasione di approfondimento, una giornata di studio, a cui possono partecipare tutti i funzionari di enti pubblici e privati che operano quotidianamente, a diverso titolo, nella gestione di una cava.

L'intenzione è quella di offrire un momento di confronto costruttivo con gli stessi interlocutori provinciali e regionali, competenti per diversi aspetti e procedure, al fine di condividere e divulgare le buone prassi per una gestione corretta ed efficace.

Il sindaco
Imerio Borriero

Programma:

- | | |
|-------------|--|
| 9.00-9.30 | Registrazione dei Partecipanti. |
| 9.30-10.00 | Saluto delle autorità:
1) Dott. A. Schneck - Presidente Provincia di Vicenza.
2) Geom. I. Borriero - Sindaco del Comune di Montecchio Precalcino.
3) Dott.ssa R. Grassi - Presidente Ass. Regionale Albo Cavatori. |
| 10.00 | Introduzione e inquadramento normativo a cura dell'Avv. Ruggeri (libera professionista - consulente Albo dei Cavatori).
- PRAC (DGR 3121 del 23/10/2003) intervento a cura della Regione Veneto.
- Ruoli e competenze della pubblica amministrazione a cura del geom. Canalia (Provincia di Vicenza).
Linee guida redatte dalla provincia di Vicenza a cura del geom. Canalia (Provincia di Vicenza). |
| 13.00-14.00 | Colazione di lavoro in loco. |
| 14.00 | Ripresa dell'attività, con suddivisione in gruppi di lavoro: 1) Piani di recupero e ripristino di aree escavate. 2) Pianificazione e gestione dell'attività estrattiva. Controlli e sicurezza nelle cave. |
| 15.30 | Plenaria, con risposte alle domande raccolte a fine mattinata con le cartoline, dibattito. |
| 16.00 | Chiusura dei lavori - consegna del materiale della giornata. |

MODULO DI PARTECIPAZIONE

Da spedire via fax alla segreteria organizzativa n° 0445 530519

Il/La sottoscritto/a _____

Ente/Azienda o Ass. di appartenenza _____

Indirizzo: _____

tel.: _____

mail: _____

CONFERMA LA SUA PRESENZA al seminario del 15 maggio 2008.

"Cave conoscere per ben gestire"

Nel pomeriggio desidera partecipare al gruppo di lavoro:

- Piani di recupero e ripristino aree escavate.
- Pianificazione e gestione attività estrattive. Controlli e sicurezza nelle cave.

Informazione ai sensi del D.lgs 196/2003. I dati personali riguardanti la presente scheda saranno utilizzati dal comune di Montecchio Precalcino esclusivamente per questa iniziativa. Essi non saranno comunicati o diffusi a terzi.

CAVE: CONOSCERE PER BEN GESTIRE

IL SECONDO DECRETO CORRETTIVO AL TESTO UNICO AMBIENTALE

Il supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale nr. 24 del 29 gennaio 2008 contiene il D.L.vo 16 gennaio 2008 nr. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 nr. 152 recante norme in materia ambientale", ovvero il secondo decreto correttivo al Testo Unico Ambientale (DLvo 152/06) in cui ci sono importantissime e numerose modifiche e novità in tema di VIA-VAS, scarichi, rifiuti e bonifiche. Riportiamo di seguito le modifiche riguardanti gli art. 186 e 206.

Art. 186.

Terre e rocce da scavo

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: *a)* siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; *b)* sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; *c)* l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; *d)* sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; *e)* sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; *f)* le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; *g)* la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).
4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.
6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.
7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.".
24. All'articolo 189 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 3, è sostituito dai seguenti: "3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *c)*, *d)* e *g)*, comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le carat-

teristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche.”

24-bis. All'articolo 190, al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti” e dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6-bis “Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

25. All'articolo 193, comma 6, dopo le parole “di vidimazione” sono aggiunte le parole “ai sensi della lettera b)”;

il comma 8 è sostituito come segue: “8. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui

al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.”.

26. All'articolo 195 sono apportate le seguenti modificazioni:










a) Al comma 2, la lettera e), è sostituita dalla seguente: “e) La determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di

vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.”;

b) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: “s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

27. All'articolo 197, comma 1, dopo le

La stampa del presente bollettino, effettuata su carta riciclata al 100%, ha contribuito ad evitare l'inquinamento dell'acqua dall'uso di cloruri decoloranti o di altri candeggianti e il risparmio di carta, acqua ed energia elettrica. Riportiamo di seguito il fabbisogno di materie prime per 1000 kg. di carta.

Materia prima	Carta di prima qualità	Carta di qualità comune	Carta riciclata 100%
Legno	 2385 kg	 1710 kg	 solo carta riciclata
Acqua	 440.000 litri	 280.000 litri	 1800 litri
Energia	 7600 kwh	 4750 kwh	 2750 kwh

parole: “alle province competono” sono inserite le seguenti: “in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:”.

28. All'articolo 202, al comma 1, dopo le parole “disposizioni comunitarie,” aggiungere le seguenti: “secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali”.

28-bis. All'articolo 203, comma 2, dopo la lettera o), è aggiunta la seguente lettera “p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente”.

28-ter. All'articolo 205, il comma 2 è soppresso.

29. L'articolo 206 è sostituito dal seguente:

Art. 206.

Accordi, contratti di programma, incentivi

1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono

stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può altresì stipulare appositi accordi e con-

tratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per: a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001; b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.

3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.

5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.”.

ALBO dei CAVATORI del VENETO

Mensile tecnico di informazione - Anno XIII - n. 101 - Marzo/Aprile 2008

Proprietario Editore:
Direttore Responsabile:
Sede:
Stampa:
Pubblicità:

Albo dei Cavatori del Veneto
Sandro Mazzarol
Via C. Battisti 25 - Vicenza - Tel. 0444/525899
Editrice Veneta sas - Via Ozanam, 8
Editrice Veneta sas - Via Ozanam, 8
36100 VICENZA - Tel. 0444/567526

Registrazione del Tribunale di Vicenza N. 864 del 6 Maggio 1996

Una copia € 0,20

TARIFFE PUBBLICITARIE

Condizioni di pagamento:

- per importi fino a € 258.23 (L. 500.000), 20% alla stipula del contratto e il rimanente alla consegna della testata;
- per importi superiori a € 258.23 (L. 500.000), 20% alla stipula del contratto, 30% alla consegna della testata e il rimanente a 30 giorni fine mese dalla consegna della stessa;

L'Albo dei Cavatori del Veneto, mensile dell'Albo dei Cavatori del Veneto, pubblica notizie ed inchieste inerenti l'esclusivo settore delle Cave.

Per questa sua specifica identità, e per il rispetto dei relativi comportamenti deontologici in materia, esso non effettua alcuna transazione commerciale e non riceve compensi su eventuali contrattazioni compiute dai suoi soci tramite la rubrica “Il Baratto”.

RISERVATO AGLI ASSOCIATI

L'Associazione sta procedendo all'aggiornamento dell'anagrafica delle aziende associate, pertanto chiediamo ai soci di compilare il modulo in calce, ritrasmettendolo via Fax ai nuovi numeri dell'Associazione, recentemente trasferitasi a Vicenza, Via Battisti 25, tel 0444 525899 e fax 0444 321413.

SOCIETA' / IMPRESA INDIVIDUALE _____

SEDE IN _____

VIA _____ NR. _____

TEL. _____

FAX _____

E-MAIL _____

Nr. ADDETTI _____

BANCA D'APPOGGIO _____

C/C nr _____ abi _____ cab _____

LEGALE RAPPRESENTANTE _____

VS. RIFERIMENTO SIG. _____ TEL. _____